306.

Allegato A

# DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

# INDICE

	PAG.		PAG.
Atti comunitari (Assegnazione a Commissioni)	8160	Disegno di legge di conversione S. 1835 (approvato dal Senato) n. 3685:	
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione disposta dal Collegio costituito presso il Iribunale di Roma)	8162	(Articolo unico)	8105 8106 8108
Corte del conti (Tramissione di documenti)	8163	Disegno di legge di conversione n. 3580: (Emendamenti, subemendamenti ed arti-	
Disegni di legge:  (Assegnazione a Commissione in sede referente)	8159	colo aggiuntivo)	8123
(Assegnazione a Commissione in sede referente e richiesta di parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)	8159	del decreto-legge, all' <i>Allegato A</i> ai reso- conti della seduta del 1º febbraio 1994)	8123
(Trasmissione dal Senato)	8159	(Ordini del giorno)	8125
Disegno di legge di conversione (approvato		Disegno di legge di conversione S. 1787 (approvato dal Senato) n. 3667:	
dalla Camera e modificato dal Senato) n. 3579:		(Articolo unico)	8131
(Articolo unico)	8099	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	8132
(Modificazioni apportate in sede di con- versione)	8099	(Articoli del relativo decreto-legge)	8133
(Articoli del relativa decreto-legge)	8100	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	8136

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione S. 1796 (approvato dal Senato) n. 3686:		Disegno di legge di ratifica S. 1124 (approvato dal Senato) n. 3029 (Articoli)	8115
(Articolo unico)	8141	Disegno di legge di ratifica S. 881 (appro-	
(Modificazioni apportate in sede di con-		vato dal Senato) n. 3025 (Articoli)	8116
versione)	8142	Disegno di legge di ratifica S. 1004 (appro-	
(Articoli del relativo decreto-legge)	8142	vato dal Senato) n. 3027 (Articoli)	8117
Disegno di legge di conversione S. 1777 (approvato dal Senato) n. 3690:		Disegno di legge di ratifica S. 745 (approvato dal Senato) n. 3022 (Articoli)	8118
(Articolo unico)	8145	- 1:1	
(Modificazioni apportate in sede di con- versione)	8146	Disegno di legge di ratifica S. 825 (approvato dal Senato) n. 3023 (Articoli)	8119
(Articoli del relativo decreto-legge)	8147	Disegno di legge di ratifica S. 1117 (approvato dal Senato) n. 3028 (Articoli)	8120
Disegno di legge di conversione S. 1795 (ap-			
provato dal Senato) n. 3691:		Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in	
(Articolo unico)	8151	carcere (Annunzio)	8162
(Modificazioni apportate in sede di con- versione)	8152	Interrogazioni (Annunzio)	8165
(Articoli del relativo decreto-legge)	8152		
(Ordini del giorno)	8155	Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documenti)	8164
Disegno di legge di ratifica S. 689 (approvato dal Senato) n. 3015 (Articoli)	8111	Missioni valevoli nella seduta del 16 feb- braio 1994	8159
Disegno di legge di ratifica S. 693 (approvato dal Senato) n. 3020 (Articoli)	8112	Nomine ministeriali (Comunicazione)	8164
Disegno di legge di ratifica S. 737 (approvato dal Senato) n. 3021 (Articoli)	8113	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	8163
veto um senato, n. sobi (Atticoli)	0113	Proposta di legge (Ritiro di una adesione)	8159
Disegno di legge di ratifica S. 984 (appro-		•	
vato dal Senato) n. 3026 (Articoli)	8114	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	8165

XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MO-DIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 556, RECANTE ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTRO-EUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE) (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3579)

XI LEGISLATURA -- ALLEGATO À AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 556

All'articolo 4, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La somma di cui al presente decreto, relativa all'anno 1993, non impegnata in tale esercizio finanziario può esserlo in quello successivo ».

XI LEGISLATURA — ALLEGATO À AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

# ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

- 1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati (G7) e dell'Iniziativa centro-europea, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1º gennaio 1994 al 30 aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e le direttive per la realizzazione dei vertici.
- 2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché non più di quattro dipendenti di qualifica non inferiore alla settima del Ministero degli affari esteri e non più di cinque funzionari appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.
- 3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con l'organizzazione della presidenza italiana per l'anno 1994 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1º gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione incaricata di provvedere a tutte le attività necessarie.
- 4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché un impiegato del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore alla settima, e non più di tre dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

### XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

### ARTICOLO 2.

- 1. Le spese di organizzazione della presidenza italiana dei tre organismi di cui all'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento della presidenza italiana mediante aperture di credito a favore dei capi delle delegazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Per ciascuna presidenza sarà tenuta una gestione e contabilità separata.
- 3. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

### ARTICOLO 3.

1. Nel contesto dell'Iniziativa centro-europea e per il potenziamento del baccalaureato internazionale in favore degli studenti provenienti dai Paesi della predetta Iniziativa durante l'anno di presidenza italiana della stessa, è concesso al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico un contributo straordinario di lire 1 miliardo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

# ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 3, pari a lire 6.050 milioni per l'anno 1993 e a lire 17.700 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.050 milioni per il 1993, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 17.700 milioni per il 1994, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le somme di cui al presente decreto non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1835. — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 1994, N. 88, RECANTE
PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE ELETTORALE (APPROVATO
DAL SENATO) (3685)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decretolegge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale.

### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

(Sanzioni in caso di violazioni commesse durante lo svolgimento della votazione).

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dai seguenti: « In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. ».

# ARTICOLO 2.

(Onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione).

- 1. Per il triennio aprile 1994 marzo 1997, l'aggiornamento degli onorari previsto a norma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, si applica a decorrere dal 1º marzo 1994.
- 2. Per le consultazioni elettorali indette per i giorni 27 e 28 marzo 1994, al presidente, a ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione è altresì corrisposto, a titolo di compenso una tantum ed al netto delle ritenute di legge, l'ulteriore onorario, rispettivamente, di lire quarantamila e di lire venticinquemila.

# ARTICOLO 3.

(Scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, relativi alla Camera dei deputati).

1. La tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO À AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

# ARTICOLO 4.

# (Copertura finanziaria).

- 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


# ARTICOLO 5.

# (Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA C (prevista dall'articolo 3, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE



N.B. - La schela è auchète in quatro pard upust is prime in, iniziando de shakit, verçoro usate per la stance donomissament descours chances constructed un parte quite an eventual part successive de la service de

- DISEGNI DI LEGGE: S. 689. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI FRA LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO E LA REPUBBLICA ITALIANA, CON PROTOCOLLO, FIRMATO A IL CAIRO IL 2 MARZO 1989 (APPROVATO DAL SENATO) (3015)
- S. 693. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 18 MAGGIO 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (3020)
- S. 737. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 21 FEBBRAIO 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (3021)
- S. 984. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI MESSICANI, FIRMATO A ROMA L'8 LUGLIO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (3026)
- S. 1124. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GO-VERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, FATTO ROMA IL 28 MAGGIO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (3029)
- S. 881. RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA, CON ALLEGATO, FATTO A STRASBURGO IL 5 MAGGIO 1988 (APPROVATO DAL SENATO) (3025)
- S. 1004. RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PARTE-CIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE, FATTA A STRASBURGO IL 5 FEBBRAIO 1992, LIMITATAMENTE AI CAPITOLI A E B (APPROVATO DAL SENATO) (3027)
- S. 745. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E LA TUNISIA, FIRMATO A TUNISI IL 29 OTTOBRE 1988 (APPROVATO DAL SENATO) (3022)
- S. 825. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E L'ALGERIA, FIRMATO A ROMA IL 26 APRILE 1989 (APPROVATO DAL SENATO) (3023)
- S. 1117. RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA PER L'ASSISTENZA GIUDI-ZIARIA IN MATERIA CIVILE, CON ALLEGATI, FATTO A PECHINO IL 20 MAG-GIO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (3028)

	·	

XI LEGISLATURA -- ALLEGATO À AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

# ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3015, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

# ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.

# ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

# ART. 3.

# ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3020, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

# ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

# ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo medesimo.

# ART. 3.

# ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3021, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.

# ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

# ART. 3.

# ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3026, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

# ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.

### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'accordo medesimo.

# ART. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 34 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# ART. 4.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3029, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

# ART. I.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991.

# ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo medesimo.

# ART. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 30 milioni annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica « Ministero degli affari esteri ».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# ART. 4.

# ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3025, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

# ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988.

# ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del protocollo stesso.

# ART. 3.

# ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3027, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

# ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.

# ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della convenzione stessa.

# ART. 3.

# ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3022, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.

### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.

# ART. 3.

- 1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.900.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli aflari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 4.

# ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3023, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989.

### ART. 2.

I. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.

### ART. 3.

- 1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.300.000, a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# ART. 4.

# ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3028, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

### ART. 1.

I. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.

# ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del trattato stesso.

# ART. 3.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI COR-RETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1994 (3580)

XI LEGISLATURA -- ALLEGATO À AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE N. 557, NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI DI-CHIARATI INAMMISSIBILI NELLA SE-DUTA DEL 1º FEBBRAIO 1994.

(Per l'articolo unico del disegno di legge di conversione, le modificazioni apportate dalla Commissione e gli articoli del decreto-legge, si veda l'Allegato A ai resoconti della seduta del 1º febbraio 1994).

# ART. 2.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione della norma di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in 5,4 miliardi per il 1994, 6,1 miliardi per il 1995 e 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1994 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge e per il 1995 e 1996 con riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del

Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto.

# 2. 1. (nuova formulazione)

Turci, Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Nella dizione « ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività » di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, devono ritenersi comprese le prestazioni per sponsorizzazioni e per l'assunzione di obblighi di effettuare dette cessioni e prestazioni in favore di terzi.

1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 1994 sono inclusi nella base imponibile dell'imposta sugli spettacoli i corrispettivi della pubblicità effettuata nei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli e le attività e sui documenti di ingresso agli stessi.

2. 2.

La Commissione.

### ART. 9.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dal 1º gennaio 1997 come parametro unitario di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi A e B, dovrà essere assunto il metro quadrato catastale, in conformità

alle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo.

9. 5.

La Commissione.

# ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: del campionato di calcio di serie A con le seguenti: dei campionati nazionali di calcio.

12. 1.

La Commissione.

# ART. 14.

# SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14. 01.

Sopprimere i commi 1 e 2.

0. 14. 01. 1.

Asquiní.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il consiglio d'amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi ed all'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria.
- 2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sarà individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al paga-

mento dei rimborsi nonché il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sarà determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.

0. 14. 01. 5.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la corresponsione fino alla fine del comma con le seguenti: Per la definizione degli standard di produttività e le soluzioni per coloro i quali, pur in assenza di gravi impedimenti, non li rispettino.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli introiti delle sanzioni sono destinati ai contribuenti che sono stati danneggiati dal mancato rispetto degli standard di cui al comma 1.

0. 14. 01. 4.

Asquini, Petrini.

Sopprimere il comma 3.

0. 14. 01. 2.

Asquini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , all'esito della verifica dei carichi di lavoro fino alla fine del periodo con le seguenti: l'attività di verifica è particolarmente limitata e dà, in rapporto alla popolazione residente, i risultati più scarsi, ed ove i redditi medi dichiarati sono più bassi in relazione alla media nazionale.

0. 14. 01. 3.

Asquini.

# XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

# ART. 14-bis.

- 1. Con il decreto del Ministro delle finanze, su proposta del segretario generale e sentito il consiglio d'amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ed i controlli, da collegare al conseguimento del gettito delle entrate tributarie stabilito nelle leggi di bilancio, al raggiungimento degli obiettivi fissati nei programmi annuali di accertamento per la repressione dei fenomeni di evasione fiscale, al perfezionamento dei metodi di verifica e controllo, all'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi, all'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria e di quelli connessi al contenzioso tributario.
- 2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, è determinata annualmente la quota di gettito derivante dalla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti, sulla quale gravano altresì gli oneri per soccombenza nel processo tributario, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge, il Ministero delle finanze è autorizzato a bandire dal 1º gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto an-

che riguardo al numero dei contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1º gennaio 1995, né essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13.

14. 01.

Governo.

# ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che l'articolo 20 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito con la legge n. 68 del 19 marzo 1993 autorizzava le regioni a contrarre mutui per il ripiano dei disavanzi di amministrazione;

tra le altre condizioni, la citata norma richiede espressamente l'attivazione massima, da parte delle regioni che intendano avvalersene, della rispettiva capacità impositiva;

nell'ambito della capacità impositiva regionale, è annoverata quella relativa all'imposta sulla benzina, la cui attivazione da parte di alcune regioni attraverso apposite leggi, ha trovato impedimenti nell'approvazione, da parte del Governo, delle leggi medesime;

conseguentemente le regioni sono poste nella impossibilità di attivare uno strumento ad esse consentito dall'ordinamento, e quindi di procedere al ripiano dei disavanzi, atto quest'ultimo essenziale

# XI LEGISLATURA - ALLEGATO À AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

per la corretta approvazione dei bilanci di esercizio;

# impegna il Governo

ad adottare le opportune misure che superino l'attuale impossibilità, da parte delle regioni, di utilizzo della previsione di cui all'articolo 20 del citato decretolegge n. 8/1993, dipendente dalla difficolta di applicazione della normativa in materia di imposta regionale sui carburanti.

9/3580/1

Borgia.

La Camera,

rilevato che l'entrata in vigore già dal 30 dicembre 1993 delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettera l) ha posto numerosi contribuenti nell'effettiva incapacità di essere a conoscenza della nuova norma e che pertanto sono stati effettuati atti notarili nella convinzione della permanenza del vecchio regime fiscale:

considerato che in più occasioni è stata ribadita l'esigenza che le variazioni dell'ordinamento non siano attuate mediante decreto-legge, per evitare situazioni di oggettive incapacità di conoscenza della legge persino da parte di professionisti così qualificati quali i notai,

# impegna il Governo

ad emanare disposizioni interpretative delle norme che consentano di rivedere gli atti compiuti al fine di uniformarle al previgente sistema fiscale.

# 9/3580/2

Thaler Ausserhofer, Wilmo Ferrari.

La Camera.

considerato che il decreto-legge n. 557 del 1993 all'articolo 1, lettera *e*), ha riformulato il terzo comma dell'arti-

colo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 al fine di chiarire la natura delle somme attribuite ai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione di società ed enti, e che in particolare viene affermata la natura di utile alla differenza tra tali somme ed il prezzo pagato per l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni e quote annullate;

considerato altresì che correlativamente all'ampliamento della nozione di utile viene modificato l'articolo 115, lettera a) del citato decreto del Presidente della Repubblica per limitare l'esclusione dall'ILOR ai redditi distribuiti da soggetti IRPEG per i quali spetta il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

rilevato che per effetto della formulazione adottata vengono ad essere assoggettati ad ILOR i redditi distribuiti dagli enti non commerciali in quanto non attribuiscono alcun credito d'imposta, e che peraltro si tratta comunque di redditi che hanno già scontato l'ILOR in capo al soggetto che li ha prodotti per i quali dunque si giustifica l'esclusione da tale imposta in capo al soggetto che li percepisce al fine di evitare una doppia imposizione;

ritenuto infine che la formulazione adottata dal decreto-legge in esame introduce incertezze interpretative anche per quanto concerne l'eslusione dall'ILOR dei dividendi provenienti dall'estero, che deve rimanere invece del tutto sicura.

# impegna il Governo

ad assumere al più presto iniziative atte ad assicurare che restino esclusi dall'I-LOR, in capo al percepiente, anche i redditi distribuiti da enti non commerciali e i dividendi esteri.

9/3580/3

Rosini, Wilmo Ferrari.

La Camera,

premesso che la Commissione Finanze, esaminando lo schema di decreto legislativo concernente le disposizioni correttive, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 sul riordino della finanza territoriale, ha sottolineato la necessità che le tariffe dell'occupazione temporanea di suolo pubblico siano di norma rapportate economicamente a quelle dell'occupazione permanente ed ha espresso parere favorevole a condizione che al comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 507 citato, le lettere a) e b) fossero sostituite in modo che gli aumenti della tariffa non fossero in alcun caso superiori al 100 per cento rispetto alla misura vigente per l'anno 1993;

il Governo, disattendendo clamorosamente il parere espresso dalla Commissione Finanze, ha deliberato tariffe che possono comportare aumenti fino a circa il 3500 per cento rispetto alla tariffa precedente;

la evidente eccessiva onerosità della tariffa vigente impone un riesame della materia,

# impegna il Governo

a rivedere con urgenza la vigente disciplina contenuta nei decreti legislativi 15 novembre 1993, n. 507, e 28 dicembre 1993, n. 566 riducendo congruamente le misure di tariffa ivi previste.

9/3580/4

Wilmo Ferrari, Rosini.

La Camera,

# impegna il Goveno

in riferimento all'articolo 2 del decretolegge in esame, come modificato con l'aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter, a rivedere, entro breve termine, gli oggetti della estensione delle tassazioni in considerazione del gravissimo danno che dette disposizioni arrecano al settore dello spettacolo già pesantemente in crisi.

9/3580/5

Valensise, Poli Bortone.

La Camera,

premesse

l'introduzione dei meccanismi incentivanti per l'amministrazione finanziaria collegati con il disbrigo degli arretrati relativi alle liquidazioni dei crediti d'imposta;

la necessità di regolamentare l'assegnazione di tali incentivi;

la svogliatezza lamentata dal ministro in questi giorni;

la richiesta di mille nuovi posti di lavoro nel settore, nonostante le affermazioni del ministro che sostengono la non produttività del personale nel suo complesso;

# impegna il Governo

a) a distribuire gli incentivi previsti esclusivamente in quei casi in cui vi è un aumento dei rimborsi d'imposta ai contribuenti, con specifica attenzione ai dipendenti dell'amministrazione che lo determinano direttamente, ed in particolare a collegare l'incentivo al rapporto fra crediti rimborsati, rapportati al personale impiegato, negli anni 1991, ovvero 1992, ovvero 1993, ed i crediti rimborsati successivamente;

b) a controllare l'eventuale sottoproduttività del personale e prendere le opportune misure, al fine di invitare un più attento disbrigo delle funzioni proprie ed eventualmente a sanzionare comportamenti lesivi degli interessi dell'amministrazione pubblica;

c) a inserire i nuovi mille addetti, in quelle aree laddove il recupero d'imposta e le sanzioni sono oggettivamente minori, onde poter poi stimare l'eventuale efficacia dei nuovi addetti.

9/3580/6

Asquini.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1787. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 1994, N. 3, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE FORZE DI POLIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (3667)

# ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

# MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 1994, N. 3, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### All'articolo 1:

al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: « con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo », sono inserite le seguenti: « o corrispondenti »;

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », sono inserite le seguenti: « ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile ».

# Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

ART. 3-bis. – 1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonché quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

XI LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

#### ARTICOLO 1.

- 1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo sono attribuiti, a decorrere dal 1º gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:
- a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
- b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;
- c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocato al VII livello retributivo.
- 2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.
- 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:
- a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
- b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.
- 4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121.

#### ARTICOLO 2.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonché agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

# XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

- 2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 140, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo UPG e degli appuntati scelti UPG, ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1º febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
- 3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo UPG ed agli appuntati scelti UPG, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1º gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

# ARTICOLO 3.

- 1. La legge 28 marzo 1968, n. 397, è modificata come segue:
- a) all'articolo 2, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
- « 1. Gli appuntati e i carabinieri in servizio continuativo che: non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano in ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado »;

- b) all'articolo 2, primo comma, ai numeri 2) e 3), le parole: « primo grado » sono sostituite dalle seguenti: « secondo grado »;
  - c) all'articolo 9, primo comma, la lettera a) è abrogata.
  - 2. La legge 11 dicembre 1975, n. 627, è modificata come segue:
- a) nell'articolo 2, secondo comma, al numero 1), dopo le parole: « contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a

finanziere » sono inserite le seguenti: «, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado »;

- b) nell'articolo 2, secondo comma, numero 2), lettera f), le parole: « di primo grado » sono sostituite dalle seguenti: « di secondo grado. »;
- c) nell'articolo 3, primo comma, lettera e), dopo le parole: « nelle scuole medie » sono aggiunte le seguenti: « di secondo grado; »;
- d) nell'articolo 9, secondo comma, le lettere a) e b) sono abrogate;
  - e) nell'articolo 9, il terzo comma è abrogato;
- f) nell'articolo 9, quarto comma, le parole: « I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti » sono sostituite dalle seguenti: « Il titolo di studio di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 2, lettera f), deve essere posseduto ».
- 3. A decorrere dal 1º gennaio 1995, il titolo di studio previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per l'accesso alle scuole allievi sottufficiali delle Forze armate è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

#### ARTICOLO 4.

- 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.150 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.190 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Presidenza del Consiglio dei ministri ».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

# XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

# EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-TIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE-CRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1º gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo UPG e degli appuntati scelti UPG, ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1º gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1" gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1º febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

2. 1.

La Commissione.

#### ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in servizio continuativo con le seguenti: in servizio permanente.

3. 2.

La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 1995, per accedere ai concorsi interni per il ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, previsto dall'articolo 51 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, assunti a decorrere dal 1º gennaio 1995, dovranno essere in possesso del titolo di studio di licenza media di secondo grado. Il personale che, alla data del 31 dicembre 1994, è già inserito nei ruoli degli agenti e degli assistenti potrà con correre per accedere al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato così come previsto dalla predetta normativa già in vigore.

3. 1.

Gasparri.

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### ART. 3-bis.

- 1. Alla legge 1º aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 39, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti sono inoltre attribuiti i poteri di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. »;
- b) all'articolo 47, primo comma, lettera d), le parole: « scuola dell'obbligo » sono sostituite dalle seguenti: « scuola media superiore ».
- 2. Per la copertura di un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso interno riservato a tutto il personale dei ruoli di polizia, secondo criteri e modalità di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

3. 01.

Gasparri.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### ART. 3-bis.

1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi interni o pubblici con riserva di posti per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non è sottoposto agli accertamenti psico-attitudinali, né agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e n. 904.

3. 02.

| 4

Gasparri.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### ART. 3-bis.

- 1. All'articolo 45 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:
- « Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari, degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni ».
- 2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.
- 3. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È vietato adibire al lavoro le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione e fine al termine del periodo di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ».

3. 03.

La Commissione.

## ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

#### ART. 4-bis.

1. Ai sottufficiali e graduati delle Forze armate e dei Corpi di Polizia transitati all'impiego civile, ai sensi dell'articolo 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel periodo 1º gennaio 1976-31 dicembre 1982 si applica l'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, tenendo conto dell'anzianità posseduta all'atto del passaggio all'impiego civile e con le decorrenze economiche e i valori tabellari previsti dalla citata legge.

4. 01.

Gelpi, Torchio.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1796. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO
1994, N. 18, RECANTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI DECORRENZA GIURIDICA DELLE
NOMINE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA EFFETTUATE
IN BASE A GRADUATORIE NAZIONALI AD ESAURIMENTO
(APPROVATO DAL SENATO) (3686)

XI LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

# ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

# MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1994, N. 18

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è da intendere nel senso che tutte le nomine effettuate o da effettuare sulla base delle graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, mantengono la decorrenza giuridica così come stabilita dall'articolo 11, comma 12, del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

# ARTICOLO 1.

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è da intendere nel senso che le graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, mantengono le stesse decorrenze giuridiche delle originarie graduatorie provinciali, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 8-bis per le nomine effettuate durante l'anno scolastico.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1777. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 551, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE UMANITARIA IN SOMALIA E MOZAMBICO (APPROVATO DAL SENATO) (3690)

# ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

- 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, 13 luglio 1993, n. 223, 10 settembre 1993, n. 354, e 12 novembre 1993, n. 450.

# MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 551

# L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

- « ART. 1. 1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico è attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
- 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.
- 3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
- 4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
- 5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace ».

#### L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni per l'anno 1994, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

#### ARTICOLO 1.

1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico.

#### ARTICOLO 2.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

#### ARTICOLO 3.

1. All'onere, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

#### ARTICOLO 4.

- 1. Al fine di concorrere alla progressiva rinascita delle istituzioni della Somalia ed alla realizzazione di condizioni minime di sicurezza che favoriscano il processo di riconciliazione nazionale e l'attuazione dei programmi di assistenza umanitaria, l'Italia, in adesione al programma elaborato dalle Nazioni Unite, fornisce un contributo alla ricostituzione di un Corpo di polizia nazionale somala inviando qualificati istruttori, nonché provvedendo alla cessione a titolo gratuito di materiale di addestramento ed equipaggiamento di dotazione.
- 2. Al relativo onere, pari a lire 7 miliardi per l'anno 1994, si provvede con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui

iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1795. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1994, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE UMANITARIA IN SOMALIA E IN MOZAMBICO (APPROVATO DAL SENATO) (3691)

# ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

- 1. Il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, 13 luglio 1993, n. 223, 10 settembre 1993, n. 354, 12 novembre 1993, n. 450, e 30 dicembre 1993, n. 551.

XI LEGISLATURA --- ALLEGATO A AI RESOCONTI --- SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

# MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1994, N. 16

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al relativo onere si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, per lire 9.365,490 milioni; 1105, per lire 91.000 milioni; 1802, per lire 49.234,510 milioni; 2501, per lire 35.000 milioni e 2802 per lire 15.400 milioni ».

All'articolo 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) quanto a lire 537.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, per lire 1.577,760 milioni; 1086, per lire 1.500 milioni; 1091, per lire 5.000 milioni; 1092, per lire 7.000 milioni; 1375, per lire 36.954,300 milioni; 1376, per lire 2.000 milioni; 1377, per lire 14.648,700 milioni; 1378, per lire 81.646,630 milioni; 1379, per lire 1.655,650 milioni; 1380, per lire 12.570,510 milioni; 1385, per lire 1.000 milioni; 1406, per lire 15.000 milioni; 1415, per lire 500 milioni; 1802, per lire 27.700 milioni; 1832, per lire 32.844,750 milioni; 1872, per lire 112.401,700 milioni; 1874, per lire 17.500 milioni; 1878, per lire 15.000 milioni; 2000, per lire 3.000 milioni; 2002, per lire 14.000 milioni; 2102, per lire 46.000 milioni; 2103, per lire 23.500 milioni; 2104, per lire 28.000 milioni; 2502, per lire 15.000 milioni; 2503, per lire 4.500 milioni; 2512, per lire 3.000 milioni; 2804, per lire 1.000 milioni; 3001, per lire 11.000 milioni; 3101, per lire 1.000 milioni; 4598, per lire 50 milioni; 4600, per lire 250 milioni e 4604 per lire 200 milioni; ».

# ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

#### ARTICOLO 1.

- 1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.
- 2. Al relativo onere si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, 1105, 1802, 2501 e 2802.

#### ARTICOLO 2.

- 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresi attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
- 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.
- 3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione e computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
- 4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decretolegge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
- 5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.
- 6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

#### ARTICOLO 3.

1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare.

#### ARTICOLO 4.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 750.000 milioni, si provvede:
- a) quanto a lire 537.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, 1086, 1091, 1092, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1385, 1406, 1415, 1802, 1832, 1872, 1874, 1878, 2000, 2002, 2102, 2103, 2104, 2502, 2503, 2512, 2804, 3001, 3101, 4598, 4600 e 4604:
- b) quanto a lire 14.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;
- c) quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate aì pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'intervento del contingente militare italiano in Somalia non ha raggiunto oggettivamente gli obiettivi della smilitarizzazione del territorio, dell'avvio di un confronto politico tra le varie fazioni in lotta, né tantomeno ha assicurato un'efficiente forma di protezione agli aiuti ed ai cooperanti, italiani e stranieri, operanti in Somalia;

la presenza dei contingenti armati ha di fatto acutizzato il conflitto sia tra le fazioni somale che tra queste ultime e i contingenti ONU, prefigurando una possibile recrudescenza degli scontri al momento del ritiro dei contingenti internazionali:

il ritiro dei contingenti occidentali avviene in un quadro di « tabula rasa »: nessuna prospettiva economica, tutte le fazioni in armi, la popolazione disillusa;

rimane più che mai necessaria un'attiva presenza delle Nazioni Unite per garantire e sollecitare uno sbocco politico alla crisi somala, la continuazione degli aiuti umanitari e l'intervento della cooperazione non governativa, ma l'intervento delle Nazioni Unite va assolutamente ripensato sia dal punto di vista del rapporto politico con i protagonisti dello scontro in

atto in Somalia sia dal punto di vista dei metodi della presenza militare:

# impegna il Governo

ad attuare un ritiro del contingente italiano evitando che siano lasciati in Somalia sistemi d'arma od armi in dotazione, e garantendo che siano distrutte o neutralizzate le armi sequestrate nel corso dell'operazione Ibis;

ad attivarsi presso le competenti strutture delle Nazioni Unite affinché i contingenti di polizia nazionale somala, addestrata ed equipaggiata dai reparti italiani, sia sottoposta al comando delle Nazioni Unite con i compiti prioritari di vigilare sulla continuazione del processo di riconciliazione nazionale e di garantire la sicurezza dei cooperanti non governativi e della diffusione degli aiuti inviati alla popolazione civile;

ad attuare una nuova e diversa presenza di contingenti militari delle Nazioni Unite con precise finalità di interposizione tra i belligeranti e di attuazione di salvaguardie umanitarie;

a promuovere in tutte le possibili sedi internazionali l'avvio di trattative tra le varie fazioni somale, con l'obiettivo della smilitarizzazione delle stesse e della pacificazione nazionale.

(9/3691/1).

Franco Russo, Ronchi, Mattioli.

**COMUNICAZIONI** 

# Missioni valevoli nella seduta del 16 febbraio 1994.

Abbruzzese, Agrusti, Artioli, Astori, Carlo Casini, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Fumagalli Carulli, Matulli, Patria, Sacconi, Spini, Thaler Ausserhofer, Tremaglia.

#### Trasmissione dal Senato.

In data 10 febbraio 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1740. — « Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo - PAM » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3692).

Sarà stampato e distribuito.

# Ritiro di una adesione ad una proposta di legge.

Il deputato Fronza Crepaz ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

CASILLI ed altri: « Disciplina della vendita delle farmacie comunali » (3256) (annunziata nella seduta del 15 ottobre 1993).

# Assegnazioni di disegni di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di

legge sono stati deferiti, in data 11 febbraio 1994, alla III Commissione permanente (Esteri), in sede referente:

- S. 1408 « Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992 » (approvato dal Senato) (3688) (Parere della I, della V e della VII Commissione);
- S. 1814 « Ratifica ed esecuzione del trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992 » (approvato dal Senato) (3689) (Parere della I, della IV, della V e della IX Commissione).

# Conferma dell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente e richiesta di parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

La IX Commissione permanente (Trasporti) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente, sia invece deferito alla competenza congiunta delle due Commissioni:

S. 1813 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia » (approvato dal Senato) (3695).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ha ritenuto che debba esser confermata la com-

petenza della X Commissione permanente (Attività produttive) e che il parere della IX Commissione permanente (Trasporti) sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento, limitatamente agli articoli 7 e 8.

# Assegnazione di atti comunitari a Commissioni.

Nelle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee nn. L13 e L23 del 15 e 28 gennaio 1994, e C1, C4, C11, C15, C16, C17, C22, C23, C24, C26 e C29, del 4, 6, 15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 e 31 gennaio 1994, sono stati pubblicati i seguenti atti comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

COM(93)665 – Proposta di direttiva del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;

COM(93)684 – Proposta di regolamento, sulla base dell'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunità europea, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

alla II Commissione (Giustizia):

COM(93)342 – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari;

alla V Commissione (Bilancio):

COM(93)719 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei;

alla VI Commissione (Finanze):

COM(93)352 - Proposta di direttiva del Consiglio sulla marcatura fiscale dei gasoli;

alla IX Commissione (Trasporti):

COM(93)678 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa al rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie;

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzazione dell'infrastruttura;

COM(93)663 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce gli obiettivi e le strategie di gestione per determinati tipi di pesca o gruppi di pesca nel periodo 1994-1997;

COM(93)630 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori;

COM(93)548 – Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

COM(93)647 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla creazione di un sistema europeo di notifica delle navi nelle zone marittime degli Statì membri della Comunità;

COM(93)665 - Proposta di direttiva del Consiglio sull'adozione di procedure

uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;

alla X Commissione (Attività produttive):

Direttiva 93/101/CEE – Direttiva 93/101/CEE della Commissione, dell'11 novembre 1993, recante ventesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Direttiva 94/1/CEE – Direttiva 94/1/CEE della Commissione, del 6 gennaio 1994, recante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi agli aerosol;

COM(93)342 – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari;

COM(93)598 - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietola, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

COM(93)678 - Proposta di direttiva del Consiglio relativa al rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie;

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzazione dell'infrastruttura;

COM(93)478 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'apertura, per il 1994 e a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC

0201, e 0202, come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91;

COM(93)719 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati;

COM(93)633 – Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la 14º modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

COM(93)631 – Proposta modificata di regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti o ingredienti alimentari;

COM(93)609 – Proposta di regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per gli aromi impiegati nei prodotti alimentari;

COM(93)659 – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la seconda volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 93/101/CEE – Direttiva 93/101/CEE della Commissione, dell'11 novembre 1993, recante ventesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

COM(93)633 - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la 14<sup>st</sup> modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative de-

gli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

COM(93)659 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la seconda volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

COM(93)636 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

COM(93)598 – Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietola delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

COM(93)675 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante deroga al regolamento (CEE) n. 1637/91 in ordine al pagamento di un'indennità ai produttori di latte per la riduzione dei quantitativi di riferimento;

COM(93)631 -- Proposta modificata di regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti o ingredienti alimentari;

COM(93)609 – Proposta di regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per gli aromi impiegati nei prodotti alimentari;

COM(93)659 – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la seconda volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ri-

guardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

COM(93)478 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'apertura, per il 1994 e a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202, come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91;

COM(93)636 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere.

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere:

nei confronti del deputato Giulio DI DONATO per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112 e 323, comma 2, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e aggravato); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata) (doc. IV, n. 621).

Tale domanda è stata stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal Collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 8 febbraio 1994 il procuratore della Republica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi

# XI LEGISLATURA — ALLEGATO À AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1994

dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 4 febbraio 1994, l'archiviazione degli atti relativi all'esposto presentato nei confronti del dottor Alberto RONCHEY, nella sua qualità di ministro per i beni culturali ed ambientali pro tempore.

# Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 febbraio 1994, ha trasmesso la determinazione n. 48, adottata nell'adunanza del 7 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dalla Corte in sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con cui si dichiara la non conformità a legge, nei sensi e nei limiti richiamati nella motivazione della stessa determinazione, del ricorso a regime di prorogatio della durata in carica del commissario straordinario dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) nonché dell'organizzazione, della gestione e dell'assetto contabile delle attività imprenditoriali dell'Ente e dell'omessa adozione del piano di dismissione delle imrese (doc. XV-bis, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 10, 11 e 12 febbraio 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente autonomo del porto di Palermo, per gli esercizi dal 1990 al 1992 (doc. XV, n. 68); Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », per gli esercizi dal 1988 al 1992 (doc. XV, n. 69);

Istituto italiano di medicina sociale, per gli esercizi dal 1989 al 1992 (doc. XV, n. 70).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

# Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

- Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni:
- « sull'adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo » (doc. XII, n. 140);
- « sulla situazione dell'industria elettronica europea » (doc. XII, n. 141);
- « sullo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti » (doc. XII, n. 142);
- « sull'applicazione dell'articolo 4 del regolamento del Parlamento europeo concernente la partecipazione dei deputati alle sedute e alle votazioni » (doc. XII, n. 143);
- « sulla dichiarazione della Commissione relativa al progetto di programma legislativo per il 1994 » (doc. XII, n. 144);
  - « sul GATT » (doc. XII, n. 145);
- « sull'obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità » (doc. XII, n. 146);
- « sul diritto di voto dei cittadini dell'Unione alle elezioni europee » (doc. XII, n. 147):
- « sulla partecipazione del Parlamento europeo alle convenzioni internazionali stipulate dagli Stati membri e dall'Unione in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni » (doc. XII, n. 148).

Questi do	cumenti saran	no stampati,
distribuiti e,	a norma del	regolamento,
deferiti alle	sottoindicate	Commissioni
permanenti:		

1/	. manch				
n.	<i>alla</i> 140);	I	Commissione	(doc.	XII,
n.	<i>alla</i> 143);	I	Commissione	(doc.	XII,
n.	alla 144);	I	Commissione	(doc.	XII,
n.	alla 147);	I	Commissione	(doc.	XII,
n.	alla 148);	I	Commissione	(doc.	XII,
	<i>alla</i> 144);	11	Commissione	(doc.	XII,
	alla 148):	II	Commissione	(doc.	XII,
	alla 146);	IV	Commissione	(doc.	XII,
	alla 144);	V	Commissione	(doc.	XII,
	alla 144);	VIII	Commissione	(doc.	XII,
	alla	IX	Commissione	(doc.	XII,
n.	alla	IX	Commissione	(doc.	XII,
	144); alla	X	Commissione	(doc,	XII,
n.		X	Commissione	(doc.	XII,
n.	145); alla 144);	X	Commissione	(doc.	XII,
	alla 144):	ΧI	Commissione	(doc.	XII,
•••	, ,	****		. 1	

nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

n. 144);

alla XII Commissione (doc. XII,

# Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 1994.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

# Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso i decreti di nomina a dirigente generale nel ruolo dei dirigenti del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del dirigente superiore dottor Giuseppe Ugo AMODEO; a dirigente generale di pubblica sicurezza dei dirigenti superiori dottor Achille BERGAMO, dottor Gaetano VASTA, dottor Gaetano FIDU-CIA, dottor Nicola GIULITTO e dottor Pietro ALLEGRA.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 febbraio 1994, il dirigente generale dottor Stefano PARISI è stato nominato segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

# Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

# Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimento Tipografici Carlo Colombo S p 4